

ANNA ESPOSITO

Matrimonio, famiglia e condizione femminile nella normativa statutaria del Lazio medievale (secoli XIII-XVI)*

La condizione della donna, il suo ruolo nella famiglia e nella società dei *castra* e borghi del Lazio medievale, sia di diretto dominio della Chiesa sia sottoposti ad un signore più o meno vincolato alla Santa Sede, non è particolarmente evidenziata nella normativa statutaria superstita, almeno non allo stesso modo in cui può essere rintracciata nella legislazione delle città. Dall'analisi del *dossier* raccolto, per il momento una cinquantina di statuti che coprono un arco cronologico che va dal XIII ai primi decenni del XVI secolo relativi a località di Campagna e Marittima, e soprattutto del Patrimonio e della Sabina, si può fare subito una preliminare considerazione: a un certo numero di statuti dove le rubriche che fanno riferimento alle donne sono abbastanza numerose, se ne affiancano altri dove questi riferimenti sono quasi inesistenti, comunque nulla a che vedere con la ricchezza di informazioni contenuta negli statuti delle *civitates*, tra le quali, ad esempio di Ferentino e Anagni, per non parlare di Viterbo, Rieti o la stessa Roma. Una seconda considerazione riguarda la materia trattata: mentre vi è quasi sempre qualche riferimento alle donne in materia penale, molto più scarsi (in alcune normative vi è appena qualche cenno) sono i riferimenti in materia civile, per quanto attiene alle successioni e al sistema dotale. Infine, bisogna anche considerare il periodo in cui questi statuti furono emanati o riformati: non vi è dubbio che la tematica femminile sia poco presente (e solo per quanto riguarda le successioni) nella normativa più antica, dove venivano soprattutto disciplinati i rapporti tra signori e comunità vassalle con particolare riguardo ai prelievi e prestazioni, ai servizi militari e di custodia,¹ mentre è più presente nella normativa

* Si ripropone con qualche aggiornamento bibliografico il saggio pubblicato in *Le comunità rurali e i loro statuti*, a cura di A. Cortonesi e F. Viola, in «Rivista storica del Lazio», 22 (2005-2006), vol. II, pp. 93-108.

¹ M.T. Caciorgna, *Statuti dei secoli XIV e XV nello Stato della Chiesa: città e castelli del Lazio*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*, Atti del VII Convegno del Comitato Italiano internazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini e M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 271-288. Per l'articolata problematica connessa alla normativa statutaria dello Stato pontificio, S. Carocci, *Regimi signorili, statuti cittadini e governo papale nello Stato della Chiesa (XIV e XV secolo)*, Ivi, pp. 245-269.

dei secoli successivi, forse per una maggiore sensibilità al problema della donna e per l'influsso del diritto delle vicine città 'esportato' da podestà e personale giuridico particolarmente preparato. Ciò è particolarmente evidente per quelle località che conservano redazioni statutarie di diverse epoche, come ad esempio il castello di Sermoneta, che nella stesura duecentesca presenta solo quattro sintetiche rubriche relative alle donne, mentre nella redazione condotta durante la breve signoria dei Borgia (Lucrezia e suo figlio, il piccolo Rodrigo) all'inizio del Cinquecento sono ben tredici i capitoli a loro esplicitamente dedicati.²

Peraltro è bene ricordare che, fermo restando l'interesse e la sensibilità del legislatore locale, lo statuto non veniva mai applicato senza interpretazione e l'interpretazione tendeva sempre a riportare lo statuto nell'alveo del diritto comune, nella norma così come nella dottrina del diritto comune, tant'è vero che nei casi in cui il giudice era incerto, ricorreva al *consilium sapientiae iudiciale*.³ Perciò non è detto che le norme statutarie venissero dal giudice applicate esattamente come espresse nella legislazione locale e, viceversa, la mancanza di queste voleva solo rinviare alla griglia di riferimento costituita dal diritto comune e in parte dalla consuetudine del luogo.

Fatte queste premesse, passiamo ad esaminare, in primo luogo, la normativa relativa alle risorse e ai diritti patrimoniali delle donne, tenendo presente che nella prassi tali diritti e risorse «risultavano anche da un insieme di strategie individuali e familiari che interagivano con lo *ius proprium*». ⁴ In quasi tutte le redazioni statutarie esaminate «centrale è la preoccupazione di istituire un sistema di devoluzione patrimoniale funzionale alla struttura e

² Per gli statuti duecenteschi, e successive riforme, di Sermoneta cfr. M. Vendittelli, «*Domini*» e «*universitas castris*» a Sermoneta nei secoli XIII e XIV. *Gli statuti castellani del 1271 con le aggiunte e le riforme del 1304 e del secolo XV*, Roma 1993. Gli statuti borgiani, tuttora inediti, sono conservati a Roma, presso la Fondazione C. Caetani: Archivio Caetani, Miscellanea 11/32 (d'ora in poi AC, Misc. 11/32). Per questa normativa, cfr. G. Pesiri, *Gli Statuta populi Sermonetani voluti da Lucrezia Borgia, espressione di una signoria "riformatrice"*, in *Statuta populi Sermonetani (secolo XVI). Riproduzione anastatica dell'originale presso l'Archivio storico della Fondazione Camillo Caetani in Roma (Miscellanea 11/32)*, Latina 2017, pp. 11-27. Si vedano inoltre M. Vaquero Piñeiro, *La signoria di Sermoneta tra i Borgia e i Caetani*, in *Sermoneta e i Caetani. Dinamiche politiche, sociali e culturali di un territorio tra medioevo ed età moderna*, Atti del Convegno della Fondazione Camillo Caetani, Roma-Sermoneta, 16-19 giugno 1993, a cura di L. Fiorani, Roma 1999, pp. 125-142, e quindi G. Pesiri, *Sermoneta: 1499-1503*, in *Roma di fronte all'Europa al tempo di Alessandro VI*, Atti del Convegno, Città del Vaticano-Roma, 1-4 dicembre 1999, a cura di M. Chiabò e altri, II, Roma 2001, pp. 657-704, in particolare pp. 670-682.

³ M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 2002.

⁴ Cfr. I. Chabot, *Risorse e diritti patrimoniali*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di A. Groppi, Roma-Bari 1996, p. 50.

alle esigenze di conservazione in senso patrilineare della famiglia». ⁵ Sono infatti costantemente presenti i due principi ispiratori della legislazione statutaria italiana del periodo comunale: il primo è costituito dal *favor agnationis*, cioè dalla preferenza accordata ai discendenti piuttosto che ai collaterali o ascendenti; il secondo criterio è, all'interno di quest'ordine, la *deterior condicio* delle donne dotate e per questo motivo escluse *propter dotem* dall'accesso al patrimonio familiare. ⁶

È noto, ⁷ ma val la pena di ricordarlo, che «da popolazione dei castelli laziali si presentava suddivisa fra un numeroso gruppo di *massari, minores, pedites* e un gruppo più ridotto di *maiores, milites o nobiles*». I membri di entrambi i gruppi ricevevano in concessione dal signore alcune terre, il cui status e consistenza appaiono profondamente diversi, certamente più ampi i *feuda militaria*, su cui si basava la prestazione del servizio armato a cavallo, dalle *tenures* contadine. Diverse sono, quindi, le regole di successione nei feudi militari da quelle nei feudi rustici, ampiamente attestate negli statuti del XIII e XIV secolo, in alcuni dei quali si procede ad una legislazione peculiare per *milites* e per *pedites*, come ad esempio a Cave e ad Olevano. In queste località per i feudi militari il signore, pur vigilando che la loro consistenza «non venisse intaccata da spartizioni ereditarie» ⁸ e quindi stabilendo una rigida primogenitura, non eliminava le donne dalla successione: morto il primogenito, in mancanza di eredi maschi, il feudo passava al secondogenito, che era però tenuto a dotare le figlie del fratello defunto secondo le risorser del feudo stesso. Ma nel caso non vi fossero eredi maschi legittimi, e restassero solo femmine, la figlia maggiore «succedat in toto feudo dando curie, pro introitu dicti feudi integri, quinquaginta florenos auri», ⁹ pur essendo sempre tenuta a dotare le

⁵ P. Paterni, *Le leggi della città, le leggi della famiglia (Lucca XV-XVI secc.)*, in *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc.)*, a cura di G. Calvi e I. Chabot, Torino 1998, p. 65.

⁶ Cfr. P. Cammarosano, *Aspetti delle strutture familiari nelle città dell'Italia comunale: secoli XII-XIV*, in *Famiglia e parentela nell'Italia medievale*, a cura di G. Duby e J. Le Goff, Bologna 1981, pp. 109-123. Sull'*exclusio propter dotem* in area laziale si sofferma S. Notari, *Per una geografia statutaria del Lazio: il rubricario degli statuti comunali della provincia di Campagna*, in *Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV)*. Atti dell'VIII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Viterbo, Università della Tuscia, 30 maggio-1° giugno 2002, 2 voll., a cura di A. Cortonesi e F. Viola, in «Rivista storica del Lazio», 22 (2005-2006) [Roma, dic. 2006]: II, pp. 25-92.

⁷ Cfr. A. Cortonesi, *Terre e signori nel Lazio medievale. Un'economia rurale nei secoli XIII-XIV*, Napoli 1988, p. 190 e segg.; S. Carocci, *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma 1993, p. 220 e segg., a p. 220 la citazione.

⁸ Carocci, *Baroni cit.*, pp. 222-223.

⁹ *Statuti di Cave del MCCXCVI e MCCCVII*, a cura di F. Tomassetti, in *Statuti della Provincia Romana*, I, a cura di F. Tomassetti, V. Federici, P. Egidi, Roma 1910 (Fonti per la storia

sorelle minori secondo le risorse del feudo.¹⁰ Per i *feuda rustica* la successione ereditaria delle terre, come delle case e dei beni mobili, di norma è assicurata fino alla parentela di terzo grado della linea agnaticia, dopo il versamento alla curia signorile di una certa somma, dai 20 ai 40 soldi, a seconda se i consanguinei abitavano nella stessa casa o no. Anche per le *tenures*, però, in mancanza di discendenti maschi, potevano succedere le femmine della famiglia con le stesse modalità «ut de viris dictum est», come si legge nel cap. XXXII dello statuto del 1307 di Cave.¹¹

Nei *castra* dove nel testo statutario non si fa cenno ad una partizione sociale in *nobiles* e *pedites* ma viene fatto soltanto generico riferimento a ‘vassalli’ e feudi, ereditavano i discendenti «per rectam viam» sia maschi che femmine, mentre in loro assenza era lecito «relinquere bona que tenent in feudum» sia a fratelli che a sorelle carnali «stantibus in eadem familia non nuptis», così che «ipsi de eis bonis relictis teneantur redere et respondere tamquam feudatari et vassalli», come si legge ad esempio nella normativa di Campagnano del 1270.¹²

La discriminante era quindi, per uomini e donne, di far parte dello stesso nucleo familiare. Sia i figli che le figlie facenti ormai parte di altri ‘fuochi’ entravano nell’asse ereditario solo in mancanza dei legittimi eredi o per disposizione testamentaria, che per la sua capacità derogatoria, qui come altrove, poteva servire ad attenuare le rigidità dello *ius proprium*.¹³ Questo concetto, insieme a tutta la materia relativa alla successione, è ben espresso nella riforma statutaria di Sermoneta del 1500-1503, dove si dichiarava che «ad conservandum cippum domus» la donna dotata dal padre, dal fratello, etc., non doveva succedere nei beni di famiglia se vi erano maschi compreso lo zio paterno, ma doveva essere contenta della sua dote, se fu «competenter dotata». Se non dotata, alla morte dei genitori dovevano essere i fratelli, i nipoti o gli zii a provvederla di una dote adeguata «secundum consuetudinis domus sue nec ultra petere possit ab intestato» dei loro beni. Ciò non toglie che se

d’Italia, 48), pp. 15-50; la citazione è dallo statuto del 1296, rub. 1, pp. 18-19.

¹⁰ Cfr. il cap. IV dello Statuto di metà Trecento di Olevano: A. Fei, *Statuta Olibani. Il comune rustico di Olevano Romano nella seconda metà del XIV secolo*, Roma s.a., pp. 20-22. In questo volume sono pubblicati in edizione anastatica, con traduzione italiana a fronte, gli statuti editi da V. La Mantia (*Gli Statuti di Olevano Romano del 15 gennaio 1364*, Roma 1900); una nuova edizione critica è stata curata da M. De Bianchi, *Statutum Olibani. Edizione critica dello statuto del 1364 e delle riforme del 1430 e del XVI secolo*, Olevano Romano s.d.

¹¹ Fei, *Statuta Olibani* cit., p. 34.

¹² C. Carbonetti Vendittelli, M. Vendittelli, *Lo statuto del castello di Campagnano del secolo XIII*, Roma 2006, p. 35.

¹³ Chabot, *Risorse* cit., p. 54. Sulla questione cfr. C. Danusso, *La donna e i feudi: uno sguardo alla prassi successoria dell’Italia centro-settentrionale fra Tre e Quattrocento*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 65 (1992), pp. 181-239, e in *Miscellanea Domenico Maffei dicata: historia - ius - studium*, a cura di A. Garcia y Garcia e P. Weimar, III, Goldbach 1995, pp. 379-437.

per testamento era nominata erede o le veniva fatto qualche legato, «lege observetur», si doveva rispettare il volere del testatore.¹⁴

La rubrica appena ricordata è simile nella sostanza alle norme contenute nella gran parte degli statuti quattrocenteschi esaminati, dove si ribadisce con più o meno forza la successione per *masculinum sexus secundum iuris ordinem*¹⁵ e in alcuni casi la divisione dell'eredità tra gli eredi legittimi di sesso maschile.¹⁶

Nello statuto di Civitavecchia, e precisamente nella rubrica 24 del libro I, sono contenute altre interessanti informazioni in materia di dotazione: le ragazze che alla morte dei genitori non fossero state dotate, avrebbero dovuto ricevere la dote dai fratelli e nipoti, altrimenti era loro diritto succedere nell'eredità e dividere i beni con i maschi. Era peraltro un preciso dovere del padre e della madre di maritare le figlie. Se dopo i 21 anni d'età fossero ancora nubili e in casa, dovevano essere i consanguinei più prossimi a darsi da fare per sistemare le ragazze con il matrimonio o in monastero, rivolgendosi direttamente al podestà che avrebbe dovuto costringere i parenti a pagare la dote.¹⁷ Invece, nello statuto del 1473 di Forano in Sabina si precisa che le doti devono ascendere «ad legitimas portiones eis – iure nature – debitas in bonis tam paternis quam maternis», e se fossero state inferiori, avrebbero dovuto essere adeguate «in pecunia numerata».¹⁸

Non diversamente da quanto recitano gli statuti delle città, anche le disposizioni castrensi adeguano la quota dotale alla porzione legittima dell'eredità, seppure nella pratica la quota successoria delle figlie è tendenzialmente inferiore a una vera e propria legittima, come mostrano ad esempio le indagini su alcuni catasti laziali condotte da Sandro Carocci.¹⁹

La dote come compenso monetizzato concesso alle figlie in cambio della loro rinuncia all'eredità è quindi un loro incontestabile diritto e, come abbiamo visto, un obbligo al quale la famiglia non può sottrarsi,²⁰ e ciò vale in città come nei villaggi di campagna. Ma mentre i riferimenti all'uso del sistema dotale sono presenti in quasi tutti gli statuti esaminati, non si può

¹⁴ AC, Misc. 11/32, lib. II, cap. XXXIII.

¹⁵ Roma, Archivio di Stato (d'ora in avanti ASR), *Statuti* 447.13, Forano, a. 1473, cap. 72. Si tratta di una copia conforme all'originale, conservato nell'Archivio Comunale di Forano, redatta nell'anno 1875.

¹⁶ Solo negli statuti di Civitavecchia ho reperito un motivo di esclusione di eredi legittimi di sesso maschile: la «sgratitudine», cfr. *Statuto di Civitavecchia*, a cura di V. Annovazzi, riproduzione anastatica in O. Toti, *Storia di Civitavecchia*, Civitavecchia 1992, lib. I, rub. 24.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ ASR, *Statuti*, 447.13, cap. 72.

¹⁹ S. Carocci, *Aspetti delle strutture familiari nel Lazio tardomedievale*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 110 (1987), pp. 151-176.

²⁰ Chabot, *Risorse* cit., p. 51.

dire la stessa cosa per quanto riguarda le norme relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi, quasi una costante invece per le normative cittadine, come – ad esempio – gli studi di Simona Feci per Roma, della Chabot sulle città toscane, quelli di Chojnacki e della Bellavitis per Venezia, della Casagrande e della Nico Ottaviani per le città umbre, o la panoramica generale condotta dalla Guerra Medici hanno messo recentemente in evidenza.²¹ Nei nostri statuti castrensi invece rari sono i riferimenti ai patti nuziali e alla *donatio propter nuptias*. Ne trattano esplicitamente solo lo statuto di Frascati e quello di Sermoneta, entrambi dell'inizio del Cinquecento, ma mentre nel primo si rinvia genericamente alla «forma della iustitia et consuetudine di detto castello»,²² nel secondo la materia è ampiamente esaminata: ne ricaviamo che la *donatio* doveva essere equivalente a metà della dote promessa, che la donna alla morte del marito poteva lucrarne la metà – «ad proprietatem» in assenza di figli comuni, «ad usufructum» in presenza di figli o di coloro ai quali detta donazione «de iure pertinebitur»,²³ esattamente come avveniva a Roma già dal secondo Trecento.²⁴ Nello stesso capitolo degli statuti 'borgiani' di Sermoneta si fa anche riferimento al lucro virile sulla dote ricevuta al tempo delle nozze in caso di premorienza della moglie: in assenza di figli il marito

²¹ Oltre al già citato saggio di Isabelle Chabot, S. Feci, *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Roma 2004; S. Chojnacki, *Dowries and kinsmen in early Renaissance Venice*, in *Women in the Medieval Society*, a cura di S. M. Stuard, Philadelphia 1976, pp. 173-198; Id., *Marriage Legislation and Patrician Society in Fifteenth-Century Venice*, in *Law, Custom and the Social Fabric in Medieval Europe. Essays in honor of Bryce Lyon*, a cura di B.S. Bachrach e D. Nicholas, Kalamazoo 1990, pp. 163-184; A. Bellavitis, *La famiglia 'cittadina' veneziana nel XVI secolo: dote e successione. Le leggi e le fonti*, in «Studi veneziani», n.s., 30 (1995), pp. 56-68; G. Casagrande e M.G. Nico Ottaviani, *Donne negli statuti comunali: sondaggi in Umbria*, in *Donne nella società comunale: ricerche in Umbria*, in «Annali di Lettere e Filosofia. 2. Studi storico-antropologici. Università di Perugia», n.s., 17-18 (1993-94/1994-95), pp. 13-36; M.T. Guerra Medici, *L'aria di città. Donne e diritti nel comune medievale*, Napoli 1996. Sull'argomento sono intervenuti recentemente P. Lanaro e G.M. Varanini, *Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (tardo medioevo/inizi età moderna)*, in *La famiglia nell'economia europea, secc. XIII-XVIII*, Atti della quarantesima settimana di studi, Pistoia, 6-10 aprile 2008, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 2009, pp. 81-102.

²² Cfr. A. Ilari, *Frascati tra Medioevo e Rinascimento, con gli statuti esemplati nel 1515 e altri documenti*, Roma 1965, cap. 41.

²³ AC, Misc. 11/32, lib. II, cap. 34.

²⁴ *Statuti della città di Roma*, a cura di C. Re, Roma 1883, lib. I, rub. XLIV, pp. 31-32. Sul sistema dotale romano, si cfr. A. Esposito, *Strategie matrimoniali e livelli di ricchezza*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431)*, Atti del Convegno, Roma, 2-5 marzo 1992, a cura di M. Chiabò e altri, Roma 1992, pp. 571-587; Ead., *Diseguaglianze economiche e cittadinanza: il problema della dote*, in «Mélanges de l'École française de Rome-Moyen Âge», 125/2 (2013), En ligne: URL: <https://doi.org/10.4000/mefrm.1367>; C. D'Avossa, *Mobilità sociale e assistenza dotale a Roma (secc. XV-XVI)*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. 5. Roma e la Chiesa (secoli XII-XV)*, a cura di C. Carbonetti Vendittelli e M. Vendittelli, Roma 2017, pp. 115-138.

aveva diritto alla quarta parte di questa. Diversamente, negli statuti di Civitavecchia, il lucro dotale è previsto invece nella terza parte della dote,²⁵ mentre nessun accenno su questa e altre questioni relative ai contratti dotali è presente nella normativa dei secoli XIII e XIV.

In quasi tutti gli statuti, invece, viene ribadito il diritto per la donna di riavere la sua dote, anche quando i beni ereditari, in mancanza di eredi legittimi, andavano in parte al signore: prima di fare le porzioni doveva essere sottratta la quota dotale da restituire alla vedova;²⁶ molto comune è pure il capitolo a salvaguardia delle doti delle donne, sulle quali la giustizia non poteva rifarsi per i reati commessi dal marito. Solo due eccezioni sono presenti a questa vera e propria 'regola': nello statuto di Roviano,²⁷ dove per il delitto di tradimento contro il *dominus* è prevista come punizione l'incameramento da parte del signore anche dei beni dotali della moglie del reo; e in quello di Montelibretti,²⁸ che vede la donna delinquente punita con una pena gravante sui propri beni dotali. Inoltre, sempre nella normativa quattrocentesca di questo borgo della Sabina è inserita una rubrica di cui non vi è altro riscontro nel dossier raccolto: riguarda le possibili frodi che potevano essere commesse da mariti insolventi verso la curia e che li spingevano a far redigere nuovi contratti dotali in cui facevano confluire nei fondi dotali della moglie parte dei loro beni, così che questi non potessero venire confiscati,²⁹ stratagemma ampiamente utilizzato dai lucchesi durante il Quattrocento, come ha recentemente dimostrato Christine Meek.³⁰

Un discorso a parte si deve fare per la donna vedova. Come ha sottolineato Isabel Chabot, «la vedovanza pone inevitabilmente le donne in una singolare posizione di autonomia (giuridica ed economica) rispetto alle due famiglie di appartenenza. Allora è essenziale per gli uomini ristabilire i legami di dipendenza preesistenti, inserendo queste donne sole in un gruppo familiare, per tutelare il loro onore ma anche per riallacciare i loro beni al patrimonio della casa».³¹ Anche le comunità rurali del Lazio mostrano di avere le stesse

²⁵ *Statuto di Civitavecchia* cit., lib. I, cap. XXX.

²⁶ *Statuta et ordinationes castri S. Angeli montis Paduli (S. Angelo in Capoccia)*, ASR, *Statuti*, 814.1 (a. 1491), rub. 20.

²⁷ *Lo Statuto di Roviano*, a cura di A. Diviziani, in *Statuti della Provincia Romana*, II, a cura di V. Federici, Roma 1930 (Fonti per la storia d'Italia, 69), cap. XXXVIII, p. 308.

²⁸ *Statutum castri Montis Brittorum*, ASR, *Statuti*, 514.10 (I metà sec. XV), cap. *De dotibus et earum favore*, f. 8.

²⁹ Ivi, cap. *De dotalibus instrumentis*, f. 9.

³⁰ C. Meek, *La donna, la famiglia e la legge nell'epoca di Ilaria del Carretto*, in *Ilaria del Carretto e il suo monumento*, a cura di S. Toussaint, Lucca 1995, pp. 137-163.

³¹ Chabot, *Risorse* cit., p. 64. Sulla condizione vedovile, cfr. Ead., *Widowhood and Poverty in Late Medieval Florence*, in «Continuity and Change», 3 (1988), pp. 291-311; Ead., *La sposa in*

preoccupazioni dei *cives* a questo riguardo, ma mostrano anche delle sfumature peculiari. Fermo restando il diritto agli *alimenta* per la vedova in attesa di rientrare in possesso della sua dote, alimenti valutati dallo Statuto 'borgiano' di Sermoneta (l'unico che accenni alla questione) tra il 6% e 18% della quota dotale,³² da versarsi mensilmente, praticamente tutti gli statuti esaminati sono concordi nell'affermare il diritto della vedova a far ritorno nella casa paterna: cosa che non doveva essere affatto pacifica nei casi di doti modeste e di situazioni familiari non floride.³³ Ma oltre a questa soluzione la vedova aveva altre due alternative: o vivere da sola con i figli minori divenendo capofamiglia oppure risposarsi, possibilità previste entrambe da alcuni dei nostri statuti. Nel primo caso alcune legislazioni prevedono un trattamento di favore: a Campagnano, dove nel 1270 tutti gli immobili facevano parte dei beni feudali del cardinale Riccardo Annibaldi, contrariamente alle consuetudini vigenti, alla vedova poteva essere lasciata dal marito l'abitazione della casa e l'usufrutto delle sue sostanze anche quando la curia fosse chiamata a succedere, e la stessa facoltà si accordò alla madre alla morte del figlio, vassallo del *dominus loci*: il signore recuperava il bene alla morte della donna o se questa si fosse risposata;³⁴ a S. Angelo in Capoccia, feudo Orsini, alla donna rimasta vedova nel primo anno di vedovanza non veniva richiesto nessun servizio dal signore del castello, ma passato l'anno, se aveva figli minori di 14 anni ed era assegnataria di una casa e una vigna o orto, avrebbe dovuto corrispondere annualmente 12 denari, la quinta parte del raccolto della vigna e/o dell'orto e la quinta parte dei frutti degli alberi «finché li figli suoi possano fare li servizi come li altri al signore»; se non aveva figli, avrebbe dovuto pagare 12 denari per la casa e 12

nero'. *La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV)*, in «Quaderni storici», 86 (1994), pp. 421-462. Non è comunque possibile dar conto compiutamente della crescente bibliografia sul ruolo delle vedove; in questa sede ci si limiterà alla citazione di alcune opere miscelanee: *Widowhood in Medieval and Early Modern Europe*, a cura di S. Cavallo e L. Warner, London, 1999 (in particolare I. Chabot, *Lineage strategies and the control of widows in Renaissance Florence*, pp. 127-144); *Widowhood and Visual Culture in Early Modern Europe*, a cura di A. Levy, Aldershot 2003; e diversi saggi del volume *Dare credito alle donne. Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna*. Atti del convegno internazionale di studi, Asti, 8-9 ottobre 2010, a cura di G. Petti Balbi e P. Guglielmotti, Asti 2012.

³² AC, Misc. 11/32, lib. II, cap. 34.

³³ Fa riferimento a questo anche S. Carocci, *Aspetti delle strutture familiari a Tivoli nel XV secolo*, in «Mélanges de l'École française de Rome, Moyen Âge-Temps modernes», 94/1 (1982), pp. 45-84: 80. Indicazioni simili, ad esempio, nello Statuto di Aspra Sabina (l'attuale Casperia), dove è espressamente stabilito che per la donna questo diritto «non se li possa in alcun modo denegare», cfr. *Statuto di Aspra Sabina del MCCCLXXXVII*, a cura di P. Fontana, in *Statuti della Provincia Romana*, II, cit., rub. 192, p. 492.

³⁴ Carbonetti Vendittelli, Vendittelli, *Lo statuto* cit., pp. 53-54.

per l'orto, come gli altri *foculati*.³⁵ La stessa agevolazione era prevista per il contributo che ogni capofamiglia era tenuto a dare al signore in caso di matrimonio di un suo figlio o figlia: mentre tutti gli altri *foculati* dovevano versare 2 soldi, la vedova con figli minori ne doveva solo uno.³⁶ La rubrica 174 del libro III degli statuti di Morolo, feudo Colonna, del primo Cinquecento, che recita testualmente «della discrezione che si ha da avere alla donna vedova», stabilisce che le donne vedove con figli minori di 15 anni «non siano obbligate pagare il grano alle porte» come gli altri.³⁷ Invece nella normativa di Sermoneta del 1271 sembra essere introdotto un incentivo al nuovo matrimonio della vedova: se si fosse sposata entro l'anno, la curia non avrebbe preteso nulla da lei;³⁸ mentre nel coevo statuto di Cave³⁹ sono le vedove senza figli ad avere il diritto di sposarsi a loro piacimento, pur continuando come prima a vivere e ad usufruire della casa e dei beni feudali «in quibus remaneant vidue»: unica richiesta della curia è che il nuovo marito paghi per entrata 20 soldi e che sia richiesto il consenso del signore, il quale evidentemente voleva accertarsi che costui non fosse persona sgradita a lui e alla comunità e in questa disposizione vi è forse un retaggio dell'antico *viduaticum* signorile, cioè del potere di controllo dei signori sulle vedove.⁴⁰ Altrimenti le donne che non volevano risposarsi, potevano vendere o donare il feudo alla pari degli uomini del *castrum*. Mi sembra evidente che in questi casi il signore non aveva interesse a rientrare nel pieno possesso dei beni dati in concessione, ma solo di vedere assicurata la continuità dei *servitia* che erano legati ai beni, e – cosa non sgradita – assicurarsi un sostanzioso contributo supplementare,⁴¹ insieme al desiderio di tutelare la donna sola reinserendola al più presto in una struttura familiare, evitando così possibili scandali e soprusi.

Ma anche la donna vedova, specialmente quella titolare di un fuoco e quindi, almeno giuridicamente, dotata di margini di autonomia sconosciuti sia alla *filia familiae* come alla donna maritata,⁴² rientrava comunque nel regime di perenne minorità in cui era inquadrata (almeno a livello legislativo) la donna del tempo⁴³ forse più accentuata – anche se solo per aspetti formali

³⁵ *Statuta et ordinationes castris S. Angeli* cit., rub. 18.

³⁶ Ivi, rub. 26.

³⁷ *Statuta terre Moroli*, in ASR, *Statuti*, 802.6.

³⁸ Cfr. il cap. 39 dello statuto del 1271, edito da M. Vendittelli, «*Domini*» cit.

³⁹ *Statuti di Cave* cit., a. 1296, cap. 32; a. 1307, cap. 31.

⁴⁰ Cfr. O. Redon, *Uomini e comunità del contado senese nel \00*, Siena 1982, p. 107,

⁴¹ Di questo avviso Redon, *Uomini e comunità* cit., pp. 114-115; diversamente Carocci, *Baroni* cit., p. 228.

⁴² Cammarosano, *Aspetti* cit., pp. 122-123.

⁴³ Cfr. C. Casagrande, *La donna custodita*, in *Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo*, a cura di C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1990, pp. 88-128.

– nelle realtà ristrette delle comunità rurali rispetto a quelle cittadine. Al pari della legislazione delle città, anche quella castrense prevedeva una totale sottomissione della donna al capo di casa, che fosse il marito oppure il padre, i quali potevano esercitare lo *ius corrigendi* nei confronti di tutta la famiglia con ampia facoltà e «sine pena, nisi esset enormis excessus, de morte vel membri abscissione et debilitate», come si legge negli statuti quattrocenteschi di Castro dei Volsci,⁴⁴ a cui fanno eco quelli di Montelibretti, che ritengono lecita la correzione anche violenta dei familiari,⁴⁵ intesi come coloro «che abitano in una casa, ad una spesa, ad uno pane, ad uno vino, comprendendoci ancora li garzoni et altri famigli che se tenessero più che per un di»,⁴⁶ purché non vi fosse fuoriuscita di sangue e rottura di ossa. Da altre rubriche statutarie si ricava che il sistema più frequente di punizione doveva essere la fustigazione, per cui si raccomandava di non usare «ferramento aliquo» come a Montopoli o il bastone come a Olevano, ma di «verberare moderate» come a Castro dei Volsci.⁴⁷

L'assenso del capofamiglia era indispensabile nei contratti di alienazione o donazione sottoscritti da una donna, alla stessa stregua del *filius familiae*: «nessuna donna de detta terra – si legge nello statuto di fine Trecento di Aspra⁴⁸ – senza il consenso del marito o del padre, «habia ordine e presuma donare o vendere cosa alcuna, né contrahere con alcune persone delle robbe e ragioni sue presenti o d'avenire in qualsivoglia loco site o poste. Et si sarà contraffatto, la corte, a petitione del suo marito o padre, faccia annullare il contratto». Il divieto ritorna in altri statuti più o meno negli stessi termini, solo in quello 'borgiano' di Sermoneta⁴⁹ vediamo un ulteriore controllo sui contratti sottoscritti da donne, le quali «propter sexus fragilitatem et eorum imbecillitatem» sogliono essere defraudate: oltre al marito, devono dare il consenso due consanguinei della donna, uno da parte paterna e l'altro da parte

⁴⁴ *Gli statuti di Castro (oggi Castro dei Volsci)*, a cura di P. Scaccia Scarafoni, Anagni 1989, lib. II, rub. 9.

⁴⁵ *Statutum castri Montis Brittorum* cit., f. 42 (*De correctione familie*).

⁴⁶ Questa definizione è tratta dagli statuti di Rignano Flaminio, ASR, *Statuti*, 472, pp. 262-263 (*De iniuriis inter cohabitantes in eadem domo et possessione*), che riprende quella di Campagnano (Carbonetti Vendittelli, Vendittelli, *Lo statuto* cit., p. 40): «familia intelligatur qui simul ad panem et vinum et alia servitia cohabitant et morantur; servientes autem intelligantur qui stant ad solidum ad servitium alicuius».

⁴⁷ Cfr. rispettivamente per Montopoli in Sabina, ASR, *Statuti*, 802. L. lib. I, rub. 64; per Olevano Romano, *Statuta Olibani* cit., cap. 59; per Castro dei Volsci, cfr. *Gli statuti di Castro* cit., lib. II, IX. Sulla violenza domestica, e in particolare contro le donne, si può fare riferimento ai saggi del volume *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. Esposito, F. Franceschi e G. Piccini, Bologna 2018.

⁴⁸ *Statuto di Aspra* cit., cap. 149.

⁴⁹ AC, Misc. 11/32, lib. II, cap. 31.

materna o almeno uno di questi e – in assenza dei consanguinei – il capitano del *castrum*. Questa ulteriore garanzia viene inserita per evitare l'alienazione di beni dotali o di beni del coniuge su cui gravava il pegno dotale, alienazione a cui le donne potevano essere costrette dai propri mariti e finire quindi, in caso di vedovanza, prive di mezzi di sostentamento. Per questo motivo era prevista la vigilanza dei parenti della donna, che avevano tutto l'interesse a veder preservati i beni e le garanzie dotali della loro congiunta. Dalla più recente storiografia è stato sottolineato come il rafforzamento della vigilanza paterna sui beni dati in dote alle figlie e l'imposizione di vincoli che limitavano notevolmente la loro disponibilità si sia generalizzata in Italia con il tardo Trecento e il Quattrocento.⁵⁰ Anche nelle ricordanze fiorentine – come ricordano Christiane Klapisch-Zuber e Isabelle Chabot – vi sono spesso ammonimenti alle donne della famiglia di non alienare mai i propri beni senza aver prima consultato i parenti prossimi, un consiglio che ad esempio per le donne senesi o per quelle piacentine era un vero e proprio obbligo codificato negli statuti cittadini duecenteschi.⁵¹

Tra le altre limitazioni che troviamo ricordate negli statuti castellani esaminati sono abbastanza frequenti quelle relative alla presenza della donna in particolari luoghi pubblici o sacri. Se il divieto di convocare le donne in curia come testimoni o imputate e di designare a questo scopo una chiesa è certamente da ascrivere alla difesa della loro dignità, disposizione presente anche nella gran parte della legislazione cittadina, come pure quella del divieto di accesso al palazzo comunale, per alcune località della Sabina, come Roccantica e Aspra,⁵² i divieti riguardano anche la loro presenza nel coro delle chiese

⁵⁰ J. Kirshner, *Materials for a Gildedcage: Non Dotal Assets in Florence, 1300-1500*, in *The Family in Italy from Antiquity to the Present*, a cura di D. I. Kertzer e R.P. Saller, New Haven-London 1991, pp. 191-194; A. Molho, *Tamquam vere morta. Le professioni religiose femminili nella Firenze del tardo Medioevo*, in «Società e storia», 43 (1989), pp. 1-44, in particolare p. 29; ma anche M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, Milano 1961, pp. 119-120, e A. Romano, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino 1994.

⁵¹ Cfr. E.S. Reimer, *Women, dowries and capital investment in thirteenth-century Siena*, in *The marriage bargain. Women and dowries in European history*, New York 1985, pp. 59-79; A. Zaninoni, 'Foemina, domina, massara'. *Appunti sulla condizione socio-giuridica della donna a Piacenza tra XII e XIII secolo*, in «Nuova rivista storica», 73/1-2 (1989), pp. 181-190; e in particolare Chabot, *Risorse cit.*, p. 59.

⁵² Per Aspra Sabina rimangono solo le intitolazioni delle rubriche dell'indice, perché il codice risulta mutilo di una parte del testo, cfr. *Statuto di Aspra cit.*, rubb. 141 (*De non astregner le donne se non in la chiesa de Santo Nicola*), 155 (*Che nessuna donna entri nel palazzo del comune*), 184 (*Che donna nessuna entri nel coro della chiesa di San Giovanni*), 186 (*Che le donne non possano avere sedili nella chiesa di San Giovanni*); per la vicina Roccantica cfr. *Statuto di Roccantica del MCCCXXVI*, a cura di V. Federici, in *Statuti della Provincia Romana*, I, cit., p. 67, rub. 28 (*Quod nulla mulier*

sia durante la celebrazione degli uffici sacri che in altre occasioni. Altro divieto molto presente nella normativa è quello di presenziare ai funerali di un proprio congiunto, probabilmente per il clamore e scene di dolore scomposto a cui spesso si lasciavano andare le donne, scene tali da minacciare la quiete pubblica: a questo proposito un certo numero di statuti prevede la presenza delle donne soltanto dentro la chiesa o addirittura insiste sul divieto per loro di lasciare la casa «dove lo morto esce». ⁵³ Derogava in parte lo statuto di Castel Fiorentino nel Viterbese, che prevedeva per il funerale di una «mulier seu puella mangna» – cioè appartenente alla nobiltà – l’accompagnamento di quattro donne, ma allora era interdetta la presenza di uomini, ⁵⁴ e quello di Nemi, che pure ammetteva quattro donne di Rignano al funerale, non parenti del morto ma sue vicine, che però non avrebbero dovuto fare clamore in chiesa e impedire «l’offitio ai preti» ⁵⁵.

A questi divieti se ne aggiungono altri, relativi al settore lavorativo, come quello che vietava alle donne di «portare pane a vendere alle hostarie né ad hosti de fora de detta terra», ⁵⁶ divieto che rientra tra le disposizioni relative alla difesa della pubblica moralità, essendo le osterie notoriamente luoghi piuttosto malfamati e malfrequentati. ⁵⁷ A questo proposito lo statuto di Campagnano vietava per il futuro alle meretrici di «habere publice vel privatim» taverne nel castello e se ne minacciava l’espulsione se avessero fatto nascere scandalo. Anche a Rocantica si vietava di accogliere meretrici e ruffiane «ab uno die in antea», disposizione che si trova anche per altre località, ⁵⁸ mentre invece a Civitavecchia ⁵⁹ era stato loro riservato un luogo apposito dal vicario per il pubblico bordello, ed era perciò vietato loro di prendere in affitto case per «meretrizzare» in privato.

Dal settore del meretricio, lavoro di per sé peculiare, passiamo ora ad esaminare velocemente i riferimenti nei nostri statuti sulle attività lavorative

excedat cheros ecclesiarum dum celebratur), dove per *mulier* s’intende una donna che abbia superato il dodicesimo anno d’età.

⁵³ Per Rignano cfr. ASR, *Statuti*, 472, p. 165 (*Quod mulieres non associent corpus mortui ad ecclesiam*).

⁵⁴ *Statuti di Castelfiorentino degli anni MCCLXXXVIII e MCCCIV*, a cura di P. Egidi, in *Statuti della Provincia Romana*, I, cit., a. 1298, rub., 74; a. 1305, rub. 82.

⁵⁵ Per Nemi cfr. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (d’ora in avanti BAV), Chigiano I, I, 17, cap. 54.

⁵⁶ ASR, *Statuti*, 472 (Rignano), p. 168.

⁵⁷ Mi limito a rinviare ai saggi del volume *Taverne, locande e stufe a Roma nel Rinascimento*, coordinamento editoriale di A. Esposito, Roma 1999.

⁵⁸ Cfr. *Statuto di Rocantica* cit., lib. II, rub. 71; per località umbre cfr. Casagrande, Nico Ottaviani, *Donne* cit., p. 32.

⁵⁹ Cfr. *Gli statuti di Civitavecchia* cit., lib. II, rub. 78.

delle donne, che – seppure non frequenti come quelli contenuti nella normativa cittadina –, sono comunque una spia significativa dell’apporto femminile ai ménages familiari e un riconoscimento del loro lavoro nel contesto delle comunità, come ha recentemente sottolineato Gabriella Piccinni in un saggio di grande spessore e rilevanza metodologica.⁶⁰ Negli statuti dei nostri castelli il lavoro più attestato e più disciplinato di competenza delle donne è quello della fornaia, dove quest’attività è ricordata quasi sempre al femminile. Così è nello statuto di Campagnano, dove si prevedono pene per quelle fornaie che guastano il pane e si stabilisce in due pani «per fornatam» la loro mercede, così a Castel Fiorentino dove – alla pari con i fornai uomini – devono giurare di cuocere il pane «bene et fideliter et sine fraude»,⁶¹ mentre ad Olevano viene disciplinato il lavoro delle fornaie che utilizzano i forni del signore: sono obbligate a cuocere il pane per chiunque ne faccia richiesta e anche loro devono ricevere per ogni infornata due pani, con l’obbligo di darne la quarta parte alla curia.⁶² Altre disposizioni simili si trovano per Forano, Montelibretti, Rignano⁶³ ecc., mentre per Civitavecchia alle ‘panicocule’ – a cui spettava di fare e vendere il pane ma non di cuocerlo –, come mostrano chiaramente alcuni statuti umbri,⁶⁴ era interdetto di vendere il pane se non nel luogo indicato dal vicario e durante la vendita dovevano evitare di filare, tenere la rocca o ‘scapellarsi’, cioè erano tenute all’osservanza di misure igieniche di uso molto comune.⁶⁵ Saltuariamente sono citate tessitrici per Morolo, balie a Sermoneta, e donne che potevano all’occorrenza prestare servizio nell’edilizia, come è espressamente indicato nel duecentesco statuto di Vicovaro⁶⁶ dove, se la curia avesse voluto edificare «pro suo opere speciali», avrebbe potuto avere maestranze qualificate o generiche a salari di favore: tra questi lavoratori sono indicate le donne che avrebbero percepito tre denari al giorno, solo un denaro in più dei «manuales parvos», e la metà del salario dei manovali uomini. Ma è naturalmente nel settore dei lavori agricoli che la donna ‘castrense’ trovava la

⁶⁰ G. Piccinni, *Le donne nella vita economica, sociale e politica dell’Italia medievale*, in *Il lavoro delle donne* cit., pp. 5-46.

⁶¹ Cfr. rispettivamente Carbonetti Vendittelli, Vendittelli, *Lo statuto* cit., a. 1270, p. 50, rub. 79; *Statuti di Castelfiorentino* cit., a. 1298, rub. 63.

⁶² Cfr. *Statuta Olibani* cit., cap. 110.

⁶³ Per Forano cfr. ASR, *Statuti*, 447.13, cap. 198; per Montelibretti cfr. ASR, *Statuti*, 514.10, f. 28; per Rignano cfr. ASR, *Statuti*, 472, p. 168.

⁶⁴ Casagrande, Nico Ottaviani, *Donne* cit., p. 33.

⁶⁵ Cfr. *Gli statuti di Civitavecchia* cit., lib. IV, rub. XXVI.

⁶⁶ Per Morolo, cfr. ASR, *Statuti*, 802.6, lib. I, rub. 70; per lo statuto ‘borgiano’ di Sermoneta cfr. AC, Misc. 11/32, libi IV, cap. 7; per Vicovaro cfr. *Lo statuto di Vicovaro*, a cura di F. Tomassetti, in *Statuti della Provincia romana*, I, cit., rub. 17, p. 8.

sua più naturale collocazione.⁶⁷ Però, a parte il lavoro negli orti, un'attività che vedeva le donne in primo piano, gli statuti esaminati non ricordano se non in un caso l'impiego delle donne in lavori agricoli: a Porciano – un castello poco lontano da Anagni –, il nuovo signore nel 1265 aveva richiesto ai vassalli prestazioni aggiuntive: agli uomini «ad seminandum frumentum et metendum segetes» e alle donne «ad vindemiandum et purgandum messes».⁶⁸ Poche informazioni, come si vede, da integrare – per chi volesse avere un maggior riscontro del lavoro femminile nelle campagne laziali – con fonti diverse da quelle normative⁶⁹ come registri fiscali, contratti (di conduzione e vendita di terre e altri beni, mutui, doti, testamenti), libri di amministrazione di enti privati, ecc., tanto per rammentarne alcune.⁷⁰

Come ho avuto modo di accennare all'inizio di questa trattazione, è nei libri statutari dei malefici che si possono reperire molte informazioni sulla società castellana, anche se da un'ottica particolare come quella dei comportamenti devianti. Uno dei problemi che – in città come in campagna – ha sempre attirato l'interesse dei legislatori è quello della difesa della famiglia, a cominciare dal problema delle relazioni extraconiugali, soprattutto quelle, come le concubinarie, che si mostravano alternative alla vita matrimoniale mettendo in grave pericolo l'integrità del nucleo familiare. Negli statuti non si manca di condannare queste pratiche con disposizioni che, con il passare del tempo, mostrano interessanti modificazioni.⁷¹ Dall'analisi del materiale raccolto si può fare una preliminare considerazione: in alcuni statuti la materia delle relazioni extraconiugali e dei reati sessuali è trattata ampiamente, in altri è solo sinteticamente ricordata in una sola rubrica onnicomprensiva, come ad esempio a Ronciglione dove l'apposito capitolo si intitola «de adulterio, incestu, raptu mulierum et stupro».⁷²

⁶⁷ Si vedano le osservazioni di G. Piccinni, *Per uno studio del lavoro delle donne nelle campagne: considerazioni dall'Italia medievale*, in *La donna nell'economia. Secc. XIII-XVIII*, Atti della Ventunesima settimana di studi, Prato, 10-15 aprile 1989, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 1990, pp. 71-81. Qualche riferimento anche in M. P. Zanoboni, *Donne al lavoro nell'Italia e nell'Europa medievali (secoli XIII-XV)*, Milano 2016.

⁶⁸ Cfr. Carocci, *Baroni* cit., pp. 194-195.

⁶⁹ Probabilmente i legislatori non ritenevano necessario disciplinare comportamenti e attività consolidate dalla tradizione.

⁷⁰ Piccinni, *Le donne nella vita economica* cit., p. 26.

⁷¹ Per una più ampia trattazione di questa tematica, cfr. A. Esposito, *Adulterio, concubinnaggio, bigamia: testimonianze dalla normativa statutaria dello Stato pontificio (secc. XIV-XVI)*, in *Transgressioni coniugali, concubinnaggio, adulterio, bigamia (secc. XIV-XVIII)*, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quagliani, Bologna 2003.

⁷² *Sanctiones municipales statuum Castri et Roncilionis*, Ronciglione 1648, lib. III, rub. 49, pp. 120-122.

Una seconda considerazione riguarda la terminologia relativa all'*adulterium*, termine di solito usato genericamente per indicare un rapporto sessuale fuori dal vincolo matrimoniale. Nella stessa accezione viene usato a volte anche il termine *stuprum*, come nella sopracitata rubrica di Campagnano.⁷³ In questo senso viene definito adulterio il rapporto sessuale 'libero' non solo della moglie ma anche della figlia, madre, sorella, che la famiglia d'origine (uomini e donne) poteva perseguire per difendere la propria onorabilità.

Caso a parte è l'adulterio inteso come rapporto sessuale tra un uomo e una donna sposata: concetto sintetizzato efficacemente nello statuto di Nemi, che nell'apposita rubrica così recita «De lo adulterio cioè de quello che è trovato con femmina maritata»,⁷⁴ mostrando chiaramente come le attività sessuali extraconiugali dell'uomo sposato fossero tacitamente accettate. In quasi tutte le normative esaminate, per questo tipo di reato, si introduce il problema del consenso della donna al rapporto sessuale: una distinzione fondamentale in quanto le pene sia per la donna che per l'uomo erano molto diverse in un caso o nell'altro.

Ma è nel campo delle pene che i legislatori prendono in considerazione, che si possono rilevare una vasta gamma di situazioni. In flagranza di reato, il marito o i parenti della donna potevano uccidere gli adulteri (lui e/o lei) senza pena alcuna, soprattutto se il rapporto adulterino era avvenuto nella casa coniugale o paterna, fatto questo che costituiva un'aggravante,⁷⁵ come avveniva ad esempio a Nemi, dove «se alcuno sarà trovato con la mogliera di alcuno de detto castello tali che la soppona overo che iacciono insieme in uno lecto et facciano lo detto adulterio», il marito, padre, fratello possano uccidere il reo impunemente di qualunque condizione sia la donna.⁷⁶

In tutti gli altri casi possiamo distinguere le pene in due gruppi: le pene per l'uomo e quelle per la donna che hanno commesso adulterio. Quelle per l'uomo erano di solito delle multe in denaro, che si potevano trasformare in pene corporali solo se risultava insolvente, come ad esempio a Civitavecchia.⁷⁷ A volte – se la donna era stata consenziente – non gli veniva comminata nessuna pena.

⁷³ Cfr. A. Marongiu, *Adulterio (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano 1958, pp. 622-623; M. Molè, *Stuprum*, in *Novissimo digesto italiano*, XVIII, Torino 1971, pp. 582-587.

⁷⁴ Per Nemi cfr. BAV, Chigiano, I, 1, 17, rub. XXXXIII.

⁷⁵ Cfr. R. Comba, '*Apetitus libidinis coberceatur*'. *Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte tardo-medievale*, in «Studi storici», 27/3 (1986), pp. 529-576, in particolare p. 552.

⁷⁶ Cfr. nota 75.

⁷⁷ *Statuto di Civitavecchia* cit., lib. II, rub. LXXII.

Diversamente andava per la donna. In primo luogo – se era stata consenziente – perdeva l'intera dote, che andava al marito, il quale però doveva pienamente provare l'adulterio; perdeva a volte anche gli altri beni da lei posseduti al di fuori della dote, che andavano gli immobili al marito e quelli mobili alla curia, come avveniva ad esempio a Castro de' Volsci.⁷⁸ Dalla metà del XIV secolo cominciano ad aggiungersi delle pene infamanti, tra cui la fustigazione pubblica e il bando. Interessante quanto contenuto nello statuto di Civitavecchia, in cui si distingue tra la prima volta e la reiterazione del crimine per la donna «consueta ponere cornua marito».⁷⁹ Per procedere contro questo reato l'accusa doveva essere sempre di parte (marito, padre, fratello, ecc.) ma è interessante notare che con il tempo aumentano i soggetti che possono presentare denuncia, tra cui le donne della famiglia (nonna, madre, ecc.), Solo con il tardo Cinquecento in alcuni casi è prevista l'inquisizione da parte della pubblica autorità, come ad Aspra, dove viene inserita nel 1580 una riformanza in tal senso voluta dal signore Onorio Savelli.⁸⁰

La dote come pena è prevista anche nel contesto della violenza sessuale: è la pena per il seduttore di una donna non consenziente e di buona fama. Nel caso che il reo non fosse già coniugato, e così anche la donna sedotta, il reo poteva estinguere il reato con il matrimonio,⁸¹ sempre che la donna – e i di lei parenti – fossero d'accordo dovendo pur sempre costituire la dote, che in alcuni casi si precisava, come ad esempio a Rignano Flaminio, che dovesse essere della stessa entità «come se la giovane fosse vergine».⁸² In molti casi il reo doveva comunque pagare una pena pecuniaria alla curia signorile. A gettare luce su eventuali abusi che potevano essere commessi dalle donne sono due rubriche presenti negli statuti di Olevano e di Castro dei Volsci dall'identico e inequivocabile titolo «de nequitia mulierum»,⁸³ in cui si contempla la possibilità che donne nubili e incinte accusino coloro che le hanno ingravidate di violenza carnale per costringerli al matrimonio.

Per tornare allo stupro *cum vi*,⁸⁴ la donna di buona fama non consenziente

⁷⁸ *Gli statuti di Castro* cit., lib. II, rub. V: *De accusatione viri contra uxorem*.

⁷⁹ L'espressione è tratta dagli statuti di Villanova d'Asti ed è citata da Marongiu, *Adulterio* cit., p. 622.

⁸⁰ *Statuto di Aspra* cit., pp. 498-499.

⁸¹ G. Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano 1999, p. 125.

⁸² ASR, *Statuti*, 472, p. 277: *De vim interferentibus mulieribus*. Cfr. anche *Lo statuto di Subiaco del card. Giovanni Torquemada (1456)*, a cura di F. Caraffa, Subiaco 1981, lib. III, cap. X.

⁸³ Cfr. rispettivamente *Statuta Olibani* cit., cap. 83; e *Gli statuti di Castro* cit., lib. II, cap. 7.

⁸⁴ Nella giurisprudenza medievale era contemplato anche lo *stuprum sine vi*, su cui cfr. Cazzetta, *Praesumitur seducta* cit.

doveva dimostrare la sua opposizione alla violenza sessuale quindi la sua onestà – in modo palese, ad esempio, come a Supino, dove «statim vociferare debeat et notificare»⁸⁵ altrimenti era considerata correa e incorreva nella stessa pena dell'uomo, come risulta per Civitavecchia e per Alatri.⁸⁶

Anche la violenza dell'uomo doveva essere provata: di solito era sufficiente che l'uomo prendesse la donna «per personam e scoprendola, vel prosternendo ipsam in terram», come a Bagnoregio,⁸⁷ spesso alzandole i vestiti, come a Civitavecchia.⁸⁸ In molti statuti si precisano i termini entro cui bisognava denunciare alla pubblica autorità la violenza subita, altrimenti il reato non veniva più perseguito: a Campagnano «illo die vel illa nocte» da parte della stessa donna, che era tenuta al giuramento; a Supino entro tre giorni; a Frascati entro quindici giorni, per quanto riguarda la donna vergine, la quale avrebbe dovuto presentarsi alla corte «con li capelli sciolti, scapigliandosi et pelandosi et col capo della gonna stesa et aperta fino al petto».⁸⁹ Per quanto riguarda le pene per il violentatore, se costui rifiutava il matrimonio o di dotare la ragazza o entrambe le cose, in alcuni statuti si prevede la confisca di tutti i suoi beni da parte della pubblica autorità.⁹⁰ Compagno inoltre pene pecuniarie diversificate secondo diverse varianti:

- 1) se la violenza carnale era effettivamente avvenuta o invece solo tentata ma non andata a compimento;⁹¹
 - 2) secondo la qualità morale della donna, cioè se fosse classificabile come donna onesta, oppure «di lieve vita» o «di mala fama», o ancora meretrice.⁹²
- Della donna della seconda categoria nello statuto di Bagnoregio si danno dei parametri precisi: «mulier male fame intelligatur si fuerit cognita a tribus

⁸⁵ *Lo statuto di Supino*, a cura di G. Giammaria, Roma 1986, lib. II, rub. 16.

⁸⁶ *Statuto di Civitavecchia* cit., lib. II, rub. LXV; *Gli statuti medievali del comune di Alatri*, a cura di M. D'Alatri e C. Carosi, Alatri 1976, lib. II, cap. 5, p. 145.

⁸⁷ *Statuto della città di Bagnoregio del MCCCLXXIII*, a cura di G. Capocaccia e F. Macchioni, Bagnorea 1921, lib. III, cap. 132 (*De pena violentantis aliquam mulierem*).

⁸⁸ *Statuti di Civitavecchia* cit., lib. II, rub. LXV.

⁸⁹ Cfr. rispettivamente Carbonetti Vendittelli, Vendittelli, *Lo statuto* cit., p. 40, rub. 26; *Lo statuto di Supino* cit., lib., II, rub. 16; Ilari, *Frascati* cit., rub. LXVIII, p. 174.

⁹⁰ *Lo statuto di Supino* cit., lib. II, rub. 15. A Ronciglione era prevista la relegazione *ad triremes per quinquennium*, cfr. *Sanctiones municipales* cit., lib. III, rub. 49.

⁹¹ Si veda ad esempio lo statuto borgiano di Sermoneta, dove si valuta non solo l'*actum proximum* alla violenza sessuale, e cioè *amplexando vel deosculando*, ma anche altre azioni perpetrate verso la donna, come «solum verbis ... requirendo vel pannos de dorso tangendo», cfr. AC, Misc. 1 1/32, lib. III, cap. XXIII.

⁹² Su questo tema cfr. A. Esposito, *Donne e fama tra normativa statutaria e realtà sociale*, in *Fama e Publica vox nel Medioevo*, Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXI edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 3-5 dicembre 2009, a cura di I. Lori Sanfilippo e A. Rigon, Roma 2011, pp. 87-102.

hominibus et ab inde supra, exceptis maritis» e ciò possa essere provato «publica voce et fama», cioè provata da cinque testimoni «de contrada mulieris»;⁹³ a Rignano Flaminio dovevano essere dodici i testimoni della cattiva fama della donna, i quali dovevano provare «che con più uomini abbia commesso alcuno degli atti et delicti carnali»,⁹⁴ in altri casi, come a Castro dei Volsci, «probatio inhoneste vitae sit sufficiens per famam tantum»;⁹⁵

3) se la donna era soggetta ad una tutela maschile oppure era soluta ovvero libera, cioè non sottoposta ad alcuno (marito, padre, fratello, ecc.): in questo secondo caso non aveva diritto alle stesse protezioni di una donna i cui familiari maschi avrebbero potuto sentirsi offesi nell'onore;⁹⁶

4) se il reato era stato commesso con una donna ebrea: a Sermoneta, unica località tra quelle prese in considerazione che contempra questa eventualità, il violentatore era condannato alla salatissima multa di 100 libbre, ma stranamente era punita anche la donna; la stessa pena era prevista per l'ebreo nei confronti di una cristiana.⁹⁷ La particolarità della rubrica in questo caso è data dall'eventualità prospettata di una possibile conversione dell'ebrea/o al cristianesimo e quindi di un successivo matrimonio, che avrebbe estinto la pena.

Se l'attenzione si sposta sull'uomo, si può constatare che, più che l'adulterio, è il concubinato⁹⁸ – soprattutto quando è di dominio pubblico e riguarda una donna sposata – ad essere perseguito dagli statuti, mentre il concubinato di quanti non sono legati da vincoli matrimoniali sembra essere maggiormente tollerato e regolato dal diritto comune che «riconosce esser concubina colei che non ha potuto esser moglie». Dalla seconda metà del secolo XV negli statuti laziali si nota una maggiore severità: la concubina comincia ad essere equiparata sia alla donna *malefame* sia alla meretrice, con un significativo scardimento di status: ad esempio a Ferentino⁹⁹ non può portare *aurum vel perlas*.

⁹³ Cfr. *Statuto della città di Bagnoregio* cit., cap. 132.

⁹⁴ Per Rignano cfr. ASR, *Statuti*, 472, pp. 277-278.

⁹⁵ *Gli statuti di Castro* cit., lib. II, rub. VI, p. 52.

⁹⁶ Per il termine *soluta* per indicare la donna libera, cfr. lo statuto quattrocentesco di Montelibretti in ASR, *Statuti*, 514.10, f. 38. Interessante quanto disposto dallo statuto di Tivoli: non è tenuto ad alcuna pena colui che «rem habuerit» con una donna consenziente «proxineti conditionis, non nupte, non virginis, non monialis nec Deo dicat», cfr. *Statuti di Tivoli del MCCCIV*, a cura di V. Federici, in *Statuti della Provincia Romana*, I, cit., a. 1305, lib. III, cap. CLII, p. 205.

⁹⁷ Cfr. AC, Misc 11/32, libi 111, cap. XXIII.

⁹⁸ L. Ferrante, *Legittima concubina, quasi moglie, anzi meretrice. Note sul concubinato tra Medioevo ed Età moderna*, in *Modernità: definizioni ed esercizi*, a cura di A. Biondi, Bologna 1998, pp. 123-141.

⁹⁹ Il capitolo è purtroppo mancante. Rimane solo il titolo della rubrica 110 nell'indice del libro V.

Con più severità viene perseguito colui che abbandona il tetto coniugale per vivere con l'amante o porta a vivere l'amante sotto lo stesso tetto con la moglie. Negli statuti di Subiaco del 1456 si stabilisce che, in caso di richiesta di parte, era preciso dovere del giudice della curia sublacense, di costringere chiunque avesse lasciato la moglie e i figli per tenere presso di sé «per noctem et per diem» una concubina, a lasciarla e tornare in famiglia o a costringere l'uomo ad abbandonare la concubina.¹⁰⁰ Anche nelle città le pubbliche autorità sono investite dell'incarico di scacciare la donna. Oltre a Roma, dove era preciso dovere del senatore far ritornare alla casa coniugale il reo, anche a Viterbo, ad esempio, nella redazione statutaria del 1469 il reato non solo è punito con una multa salata, ma – su denuncia di qualunque persona di buona fama – il giudice viene obbligato a «inquirere et procedere ac punire sic quod tale nephanda delicta non remaneant impunita».¹⁰¹

Passando alla bigamia, bisogna premettere che non doveva essere un reato molto diffuso nei nostri castelli, dalla contenuta consistenza demografica e dal controllo sociale molto sviluppato. Non a caso l'unico statuto del mio dossier che lo prende in considerazione è quello quattrocentesco di Civitavecchia,¹⁰² località che per via del porto era connotata dalla presenza di una popolazione fluttuante e quindi più difficilmente controllabile. La rubrica 87 del libro II degli statuti tratta con abbondanza di particolari della bigamia di uomini e donne: per gli uomini che «non desistono usurpare contro Dio, la madre Chiesa e lo sancto matrimonio adunando moglie a moglie», è prevista la notevolissima pena di 500 libbre, oppure, in caso di insolvenza, il rogo e lo stesso trattamento era riservato alla donna, verso la quale si inseriscono delle attenuanti per una casistica che aveva certamente forti aderenze con la realtà: se il legittimo marito si trovasse da tempo in altro luogo e lei «ne pigliasse un altro», era punita in 100 libbre oppure con la fustigazione pubblica, mentre se fosse noto per pubblica voce e fama che «detto marito fosse morto o fosse stato de fora dieci anni, non sia tenuta a pena». Era previsto anche il caso di ritorno del primo coniuge dopo i fatidici dieci anni: in questo caso il secondo marito avrebbe dovuto restituire la legittima consorte al primo, se costui l'avesse richiesta, alla pena di 200 libbre se si fosse opposto, mentre la donna che non avesse acconsentito a ritornare con il primo coniuge, avrebbe

¹⁰⁰ Cfr. *Lo statuto di Subiaco* cit., lib. III, cap. X, pp. 210-212.

¹⁰¹ Cfr. rispettivamente *Statuti della città di Roma* cit., lib. II, cap. XXIX; e Viterbo; Biblioteca comunale degli Ardentì, Archivio storico comunale, *Statuto di Viterbo* a. 1469, lib. III, rub. 10.

¹⁰² Ad Anagni, ad esempio, colui che – sposato «per verba de presenti e carnale copula» – prendeva una seconda moglie, vivente la prima, poteva essere messo a morte. Se con la seconda moglie non interveniva «carnale copula» la pena era di 200 libbre per uno oppure una pena corporale a scelta dei priori.

perso la dote – da devolversi al primo marito – e sarebbe stata condannata a perpetua prigionia.

Altre cose resterebbero da dire sulla norme presenti negli statuti castrensi laziali in difesa della famiglia, dalla severa condanna dell'aborto e dell'infanticidio¹⁰³ alla particolare comprensione per le donne gravide e le madri¹⁰⁴ alla tutela dell'onore dei suoi membri con la meticolosa punizione di insulti verbali e scritte infamanti, soprattutto relativi alla sfera sessuale.¹⁰⁵ Per concludere, rimane da segnalare la presenza nei nostri statuti di norme del tutto peculiari sulla vita castrense, che stanno a testimoniare pratiche e comportamenti specifici di una determinata comunità. Ricordo come ultimo esempio connesso alla tematica qui esaminata la rubrica presente nello statuto tardo quattrocentesco del Piglio, dove per incrementare «la fertilità degli uomini e persone del castello» era fatto obbligo a uomini e donne di «ponere nell'orto suo o d'altri 25 capi d'aglio almeno, sotto pena di 5 soldi»,¹⁰⁶ norma che se da una parte rimanda alle pratiche superstiziose proprie della cultura contadina, dall'altra costituisce una spia delle preoccupazioni 'demografiche' da parte delle autorità castellane per il depopolamento del borgo.

¹⁰³ Come a Morolo (ASR, *Statuti* 802,6, lib. III, cap. 163) e a Supino (*Lo statuto di Supino* cit., lib. II, rubi 29).

¹⁰⁴ Interessante la rub. 49 del lib. V degli statuti del Piglio (ASR, *Statuti*, 822.15), dove era permesso a qualsiasi donna gravida di mangiare e cogliere «frutti altrui in qualsivoglia luogo esistenti, purché di essi non estragga soma o altro vaso alcuno dal luogo dove stanno». Invece a Supino alle donne «habentibus parvulos natos et filios» era lecito lavare «plures panniculos» nelle fonti «in quibus itur per aquam», cosa vietata a tutti gli altri abitanti del castello, cfr. *Lo statuto di Supino* cit., lib. IV, rub. 42.

¹⁰⁵ Tra gli insulti i più diffusi – anche nel Lazio – erano nel *cornuto* per gli uomini, *meretrix* e *puttana* per le donne; per le corna poste sull'uscio di colui che si voleva offendere cfr. per Sermoneta AC, Misc. 11/32, lib. III, rub. 36; per Montopoli in Sabina cfr. *Statuti* 802/1, lib. II, cap. 20. Per un approccio generale cfr. A.M. Nada Patrone, *Simbologia e realtà nelle violenze verbali del tardo Medioevo*, in *Simbolo e realtà della vita urbana nel tardo Medioevo*, Atti del V Convegno storico italo-canadese, Viterbo, 11-15 maggio 1988, a cura di M. Miglio e P. Lombardi, Manziana 1993, pp. 57-58.